

I Regolamenti dell'UE in materia successoria

Lezione 4 marzo – Notaio Crescimanno

- Principio di libera circolazione delle persone e dei capitali e problemi di successione cd. transfrontaliera: nella quale cioè vi sia un elemento di transnazionalità nella fattispecie che possa ingenerare un conflitto tra più leggi nazionali.
- Interventi normativi dell'UE in materia successoria: Regolamento n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo e ReG. di esecuzione n. 1329/2014 che ha istituito i moduli standardizzati volti ad implementare la nuova disciplina tra i quali la domanda e il modello di certificato successorio europeo
- Due ambiti di azione:
 - 1) disciplina di diritto internazionale privato europeo in materia successoria: principale novità in ordine al criterio generale della “residenza abituale” della persona al tempo della morte di individuazione della legge regolatrice della successione (art. 21) Reg. 650/2012);
 - identificazione della nozione di residenza abituale: Gli elementi rilevanti emergono dal considerando 23 del Regolamento: valutazione globale delle circostanze della vita del defunto; durata e regolarità del soggiorno; condizioni del soggiorno; ragioni del soggiorno;
 - facoltà di scelta da parte del *de cuius*, riferita alla legge dello Stato di cui il soggetto ha la cittadinanza al momento in cui effettua la scelta ovvero al tempo della morte (art. 22, art. 24, art. 25 del Reg. 650/2012);
 - individuazione degli organi amministrativi e giurisdizionali competenti (art. 4 ss.)
 - 2) disciplina di diritto privato europeo “materiale”: introduce negli ordinamenti interni l'istituto del certificato successorio europeo.
 - Tale documento attesta la data di apertura della successione, chi sono gli eredi, quali sono i soggetti destinatari di disposizioni testamentarie a titolo particolare, la composizione del patrimonio ereditario, nonché i poteri delle persone che sono state individuate dal defunto per amministrare la successione ed eseguire le disposizioni testamentarie
 - Il certificato di successione deve essere redatto da un notaio su richiesta dei chiamati all'eredità e dei legatari, o dei loro rappresentanti legali ovvero da altri soggetti indicati dalla proposta.
 - Tutti i dati devono essere attestati dai soggetti innanzi indicati sotto il controllo del notaio il quale, dopo aver verificato la conformità delle dichiarazioni, anche richiedendo una

documentazione integrativa, forma il documento e provvede alla trascrizione nei registri immobiliari.

Questioni interpretative:

- ammissibilità dei patti successori “transfrontalieri” disciplinata dall’art. 25 Reg. 650/2012: apertura dell’ordinamento interno a patti successori regolati da normative di Stati membri che ammettono queste figure;
- rapporti tra la fattispecie del cd. erede apparente e la funzione probatoria della qualità di successore del certificato successorio europeo;
- decisione della Corte di Giustizia dell’UE (12 ottobre 2017, C-212/16) in tema di idoneità di un legato a produrre effetti reali relativamente ad un bene immobile in un diverso ordinamento europeo: secondo la Corte le norme del Reg. 650/2012 “ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un’ autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato «per rivendicazione», conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora questo diniego si fondi sul motivo vertente sul fatto che tale legato ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione”.
- Corte di Giustizia UE, Sez. Seconda, 21 giugno 2018, causa C-20/17: l’art. 4 del Reg. (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda che, pur se il defunto non aveva, al momento del decesso, la residenza abituale in tale Stato membro, sono competenti a rilasciare i certificati successori nazionali, nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, gli organi giurisdizionali del suddetto Stato membro, allorché i beni ereditari si trovano nel territorio di detto Stato o il defunto era cittadino dello stesso Stato.

Riferimenti bibliografici:

- I. RIVA, *Internazionalità della successione e certificato successorio europeo*, in *Studium iuris*, 2016, 1476 ss.;
- S. PATTI, *Il certificato successorio europeo nell'ordinamento italiano*, in *Contr. Impr./Eur.*, 2015, 466 ss.

- Per un commento alla decisione della CGUE del 2017 cfr. D. ACHILLE, *Lex successionis e compatibilità con gli ordinamenti degli stati membri nel reg. Ue n. 650/2012*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 5/2018;

- Per un commento alla decisione della CGUE del 2018 vedi M.T. BATTISTA – G. CARUSO, *La corte di giustizia ue afferma il principio - dell'unità della successione*, in *Notariato*, 1/2019.